

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per le Comunicazioni

Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

Bando di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui alla delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

- "Rete in ambito nazionale": rete che assicura una copertura il più possibile uniforme e, comunque, non inferiore, all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia;
- "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- "Codice delle comunicazioni": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
- "Decisione": la decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 che modifica gli Impegni allegati alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, caso n. COMP/M.2876;
- "Impianto di diffusione": impianto del servizio di radiodiffusione televisiva nella quale le trasmissioni sono destinate alla ricezione diretta delle immagini da parte del pubblico;
- "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- "Multiplex": insieme di programmi di radiodiffusione televisiva trasmessi in tecnologia digitale su un singolo canale televisivo;
- "Regolamento": il regolamento allegato alla delibera dell'Autorità del 23 settembre 2010, n. 497/10/CONS., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285, del 6 dicembre 2010;
- "SFN": rete di radiodiffusione caratterizzata da un segnale televisivo trasmesso sulla stessa frequenza;
- "Testo Unico": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Ai fini delle procedure indette con il presente bando, i riferimenti alle "reti di diffusione televisiva" sono da intendersi riferiti alle reti presenti sul territorio italiano o di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo.

1. Soggetto che indice la gara

1.1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Viale America, 201, 00144 Roma.

2. Oggetto della gara

2.1. Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui al Regolamento.

2.2. Sono rilasciabili, ad operatori di rete nell'ambito delle frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9:

2.2.1) cinque diritti d'uso per frequenze per sistemi DVB-T su base nazionale, da utilizzare di norma, in modalità SFN;

2.2.2) un diritto d'uso per sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o, in alternativa, DVB-T2, su base nazionale, da utilizzare, di norma, in modalità SFN.

2.3. Gli operatori di rete sono responsabili della gestione e dell'utilizzo delle frequenze per la realizzazione di una rete di diffusione nazionale e della selezione ed aggregazione di programmi realizzati dai fornitori di contenuti da diffondere sulla medesima rete.

2.4. I diritti d'uso sono suddivisi in tre sottoinsiemi denominati, rispettivamente, A, B e C a loro volta suddivisi in complessivi sei lotti (frequenze), cui corrispondono altrettanti diritti d'uso. Più in particolare:

a) il sottoinsieme A si compone di tre autonomi lotti di assegnazione, pianificati per l'uso con sistemi di tipo DVB-T, cui corrispondono altrettanti diritti d'uso di frequenze per la realizzazione di reti di diffusione televisiva in ambito nazionale, denominati rispettivamente A.1, A.2 e A.3 ;

b) il sottoinsieme B si compone di due autonomi lotti di assegnazione, pianificati per l'uso con sistemi di tipo DVB-T, cui corrispondono altrettanti diritti d'uso di frequenze per la realizzazione di reti di diffusione televisiva in ambito nazionale, denominati rispettivamente B.1 e B.2;

c) il sottoinsieme C si compone di un autonomo lotto di assegnazione, pianificato per l'uso con sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o, in alternativa,

DVB-T2, cui corrisponde un diritto d'uso di frequenze per la realizzazione di reti di diffusione televisiva in ambito nazionale, denominato C.1.

2.5. I diritti d'uso dei lotti in gara nel sottoinsieme A (A.1, A.2 ed A.3) sono assegnati mediante procedure cui non possono partecipare operatori di rete di radiodiffusione terrestre che, prima della conversione delle reti analogiche e della razionalizzazione dei canali (multiplex) digitali terrestri, avevano la disponibilità di due o più reti televisive nazionali in tecnica analogica.

2.6. L'operatore di cui alla Decisione della Commissione Europea del 20 luglio 2010 che modifica gli Impegni allegati alla Decisione della Commissione Europea del 2 aprile 2003 (caso n. COMP/M.2876) può partecipare alle procedure per uno solo dei lotti del sottoinsieme A.

2.7. Il diritto d'uso del lotto in gara nel sottoinsieme C (C.1), è assegnato mediante una procedura cui possono partecipare solo soggetti, anche già operatori di rete di radiodiffusione terrestre, che non hanno la disponibilità di una rete televisiva digitale terrestre in tecnica DVB-H. In ogni caso non possono partecipare alla procedura per il lotto C.1 gli operatori di rete di radiodiffusione terrestre che attualmente eserciscono tre reti nazionali in tecnica analogica.

2.8. Coerentemente con quanto previsto dalle delibere dell'Autorità del 3 giugno 2010, n. 300/10/CONS e del 23 settembre 2010, n. 497/10/CONS, le frequenze in gara sono individuate tra le ventuno reti nazionali DVB-T per i cinque lotti dei sottoinsiemi A (Lotto A.1, Lotto A.2, Lotto A.3) e B (Lotto B.1, Lotto B.2) e tra le quattro reti nazionali DVB-H per il lotto del sottoinsieme C (Lotto C.1), come più specificatamente indicato nel Disciplinare.

2.9. In esito alla presente procedura di gara, nessun operatore può ottenere più di cinque multiplex nazionali DVB-T. Resta inteso che le reti nazionali DVB-T esistenti sono calcolate nel tetto massimo e che esse possono essere utilizzate solo in tecnica SFN dopo la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica su frequenze terrestri (anche "switch-off"). Nel caso degli operatori che attualmente eserciscono tre reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a un multiplex. Nel caso dell'operatore che attualmente esercisce due reti nazionali in tecnica analogica il tetto è fissato a due multiplex.

2.10. Ai fini del presente bando, sono equiparati ai partecipanti i soggetti che:

- esercitino controllo, diretto o indiretto, su tali soggetti;

- siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, da parte di tali soggetti;
- siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto che a sua volta controlla tali soggetti.

Ai fini di quanto sopra, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

2.11. All'esito delle procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze del presente bando, qualora fossero rimasti diritti d'uso non assegnati, il loro impiego sarà successivamente stabilito dall'Autorità, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento.

3. Tecnologia richiesta

3.1. L'aggiudicatario deve utilizzare il lotto appartenente al sottoinsieme A o B, di cui al diritto d'uso assegnato con sistemi in standard DVB-T e il lotto appartenente al sottoinsieme C, di cui al diritto d'uso assegnato con sistemi in standard DVB-H o, in alternativa, DVB-T2, così come rispettivamente definiti dalle seguenti norme tecniche ETSI EN 300 - 744, ETSI EN 302 - 304 e ETSI DVB-T2 Standard, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9. Sono pertanto escluse le utilizzazioni in standard diversi o per finalità diverse.

4. Durata e trasferibilità dei diritti d'uso

4.1. I diritti d'uso delle frequenze di cui al presente bando di gara hanno una durata di venti anni dalla data del rilascio e, per i primi cinque anni dalla data dello switch-off, non possono essere trasferiti a terzi o comunque essere messi a disposizione, anche su base temporanea, di soggetti diversi dall'aggiudicatario, fatta eccezione per il caso in cui tali operazioni intercorrano tra i soggetti aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme A ad esclusione dell'operatore di cui alla Decisione, ovvero aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme B che, in esito alle procedure di cui al presente provvedimento, non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento.

4.2. Fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa, sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso:

- a) la vendita dell'intero capitale sociale del partecipante;
- b) il trasferimento del pacchetto di controllo del partecipante o l'acquisizione del

controllo esclusivo da parte del soggetto che già ne deteneva il controllo congiunto:

c) il trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della società;

d) la sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo del partecipante;

e) il passaggio del controllo del partecipante per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'articolo 43, comma 14 e 15, del decreto legislativo 3 luglio 2005, n. 177, o la costituzione di diritti reali su cosa altrui, diritti reali di garanzia ovvero di diritti personali di godimento su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società;

f) nel caso di società cooperative, la variazione della maggioranza di controllo a seguito di ammissione di nuovi soci;

g) la cessione o anche il solo affitto o *leasing* dell'azienda;

h) ogni altra ipotesi che, ai sensi della normativa vigente, comporta la variazione del controllo.

5. Soggetti ammessi alla procedura

5.1. Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura le società di capitali nonché, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 del Regolamento, le società consortili di cui all'articolo 2602 del codice civile. In ogni caso, i soggetti partecipanti:

a) devono essere stabiliti nello Spazio Economico Europeo ed essere in possesso dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, cui rinvia l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ovvero si devono impegnare a conseguire l'autorizzazione generale entro sessanta giorni dall'aggiudicazione dei diritti di uso delle frequenze. Nel caso di consorzio, le eventuali società estere partecipanti al consorzio stesso rispettano i medesimi requisiti stabiliti ai precedenti periodi per le società estere;

b) devono avere un oggetto sociale riferito al complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso in qualità di operatore di rete;

c) devono prevedere, nel proprio statuto, una durata almeno pari a quella dei diritti d'uso;

d) devono prevedere, nel proprio atto costitutivo, l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro.

5.2. Salvo quanto previsto dalla lettera a) del precedente paragrafo, non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.

6. *Divieto di partecipazione*

6.1. Se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente bando di gara i soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:

- a) esercitino controllo, diretto o indiretto, su un altro partecipante;
- b) sono sottoposti al controllo, diretto o indiretto, di un altro partecipante;
- c) sono sottoposti al controllo, anche in via indiretta, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta, un altro partecipante.

6.2. Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

6.3. Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovino, rispetto ad altro partecipante, nelle situazioni di controllo di cui ai punti 6.1 e 6.2, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

6.4. Le ipotesi di esclusione di cui al presente punto 6 non ricorrono nel caso di soggetti sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

6.5. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione soggetti che non rispettino le riserve e le limitazioni dei punti 2.5, 2.6 e 2.7 del presente bando.

7. *Domanda di partecipazione*

7.1. La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, complete di tutti gli allegati di cui al punto 8 (laddove indicato, anche in formato elettronico) e al punto 11, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro le ore 12:00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in plico chiuso e

sigillato, al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale Servizi di Comunicazioni Elettroniche e Radiodiffusione, Viale America 201, 00144 Roma, piano 5°, stanza 504, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

7.2. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.

7.3. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura *"Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui alla delibera n. 497/10/CONS, del 23 settembre 2010, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – NON APRIRE"*.

7.4. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma scritta, anche a mezzo fax o e-mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando di gara, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Divisione III, fax +39 06 5913110, e-mail: gara.digitaldividend@sviluppoeconomico.gov.it

7.5. Responsabile del procedimento è la dr.ssa Marina Verna.

7.6. Come meglio dettagliato nel disciplinare, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione devono essere indicati:

a) i dati relativi al soggetto richiedente, quali in particolare la denominazione, la forma giuridica, il numero di codice fiscale, la partita IVA, l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, la sede legale e il capitale sociale;

b) gli estremi dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo, ovvero l'impegno a conseguire la predetta autorizzazione entro sessanta giorni dalla eventuale aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze;

c) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante, con indicazione del ruolo, recapito telefonico, fax e indirizzo e-mail cui far pervenire le eventuali comunicazioni;

d) il lotto per cui si intende concorrere; nel caso in cui il partecipante intende presentare domande per più lotti esso lo deve precisare nel contesto di ciascuna

domanda, in tale ipotesi esso deve impegnarsi esplicitamente a conservare la stessa forma societaria ovvero, nel caso di forma associata, la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze;

- e) la tipologia di servizi che il richiedente intende offrire;
- f) l'eventuale impiego di sistemi di accesso condizionato;
- g) l'eventuale impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi;
- h) la sintesi del piano tecnico dell'infrastruttura, ivi inclusa la idoneità tecnica dell'impresa partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete;
- i) la dichiarazione della conformità degli impianti previsti nel piano tecnico dell'infrastruttura, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela e igiene del lavoro;
- l) la sintesi del piano commerciale dell'offerta dei servizi, degli eventuali rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato e degli obiettivi commerciali;
- m) considerazioni di sintesi con riferimento alla struttura d'impresa e alle esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione ed esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
- n) nel caso degli operatori tenuti alla cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento, la denominazione del fornitore di contenuti indipendente che ha presentato una manifestazione di interesse unitamente ad una sintetica descrizione del progetto editoriale e della dichiarazione di ammissibilità rilasciata dall'Autorità;
- o) l'ordine preferenziale sui singoli lotti che compongono i sottoinsiemi A e B (solo nel caso delle fattispecie di cui al punto 7.8);
- p) l'elenco degli allegati.

7.7 I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per più di un diritto d'uso sono tenuti a presentare una domanda separata per ciascuno dei lotti per i quali intendono concorrere.

7.8 Al fine di attuare le riserve e le limitazioni di cui al punto 2.9:

- a) i partecipanti alle procedure relative al sottoinsieme B che attualmente esercitano tre reti nazionali in tecnica analogica, ove presentino domanda di assegnazione per più di un lotto all'interno del sottoinsieme, devono indicare nelle singole domande l'ordine preferenziale sui singoli lotti che compongono il suddetto sottoinsieme;
- b) i partecipanti alle procedure relative al sottoinsieme A e al sottoinsieme B che attualmente esercitano una rete nazionale in tecnica analogica, ove presentino

domanda di assegnazione per tutti e cinque i lotti all'interno dei sottoinsiemi, devono indicare nelle singole domande l'ordine preferenziale sui singoli lotti che compongono i suddetti sottoinsiemi.

8. *Allegati alla domanda di partecipazione*

8.1. La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del soggetto partecipante relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 5;

b) certificazione rilasciata dagli organi competenti, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda, riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali, cooperativa o consorzio;

c) qualora non italiana, dichiarazione attestante la nazionalità della società;

d) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengono, anche indirettamente, il controllo;

e) dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente punto 6, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo;

f) piano tecnico dell'infrastruttura, ivi inclusa l'idoneità tecnica dell'impresa partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano nazionale; il piano tecnico dell'infrastruttura deve quanto meno prevedere:

1) la descrizione della rete in relazione allo standard DVB in SFN adottato e la copertura, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nell'allegato A al regolamento di cui alla delibera n. 497/10/CONS, del 23 settembre 2010; il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi; la descrizione dell'affidabilità e della qualità della trasmissione;

2) un dettagliato crono-programma, su base almeno quinquennale, con indicazione della tempistica di realizzazione ed esercizio della rete e della relativa copertura, con evidenziazione, regione per regione, delle aree nelle quali si intende all'occorrenza beneficiare delle misure asimmetriche previste all'art. 5 del Regolamento, nonché dell'incidenza percentuale di tali servizi in termini di copertura della popolazione e del territorio rispetto all'infrastruttura proprietaria; la copertura dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'80 per cento della popolazione nell'arco di cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle

frequenze; dovrà altresì essere fornita una sintesi del crono programma a livello nazionale;

3) elementi in merito all'eventuale innovazione tecnologica della rete e all'uso efficiente della risorsa;

4) analisi di impatto ambientale e misure, anche inerenti la fase di progettazione e realizzazione oltre che di esercizio delle reti, finalizzate a minimizzare eventuali spill-over verso i Paesi confinanti;

5) metodologia e strumenti di pianificazione adoperati, nonché sistemi di monitoraggio e controllo della rete e della qualità del servizio;

6) numero dei dipendenti addetti alla progettazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di diffusione televisiva su frequenze terrestri al momento della pubblicazione del bando;

7) numero di abitanti coperti da una rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale al momento della pubblicazione del bando; nel caso di più reti il numero di abitanti coperti deve essere indicato anche con riferimento a ciascuna rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale separatamente considerata;

8) numero di impianti di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale gestiti al momento della pubblicazione del bando;

g) piano commerciale dell'offerta dei servizi, degli eventuali rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato, degli obiettivi commerciali; nel rispetto delle norme di legge applicabili, il piano commerciale deve quantomeno prevedere:

1) l'entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione ed esercizio della rete e delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei programmi, anche in rapporto al capitale sociale interamente versato dell'impresa partecipante;

2) il piano di impresa con previsioni e obiettivi di mercato, con il più ampio dettaglio necessario a consentire l'esame, in particolare, della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle attività nel medio e lungo periodo, precisando l'eventuale esistenza e durata di contratti con fornitori di contenuti;

3) la quantità di programmi da trasmettere in chiaro rispetto al totale dei programmi da veicolare, escludendo dai primi quei programmi che ritrasmettono a distanza di tempo i medesimi contenuti e precisando numero di canali trasportati e tipologia di standard SD o HD;

4) le eventuali modalità di gestione dei rapporti con l'utenza predisposte dai fornitori di servizi, ivi inclusi i piani di "customer service" e la carta dei servizi, con particolare riferimento alle caratteristiche contrattuali e tecniche e alle modalità di accesso ai servizi particolarmente favorevoli ai clienti, ivi inclusa la guida elettronica ai programmi e il sistema di accesso condizionato nell'eventuale offerta di programmi a pagamento, fatte salve le norme comunque applicabili in materia

contrattuale e di tutela dell'utenza:

5) (solo per il lotto C) il carattere innovativo dell'offerta in relazione: a) per i sistemi DVB-H alle sinergie previste con i servizi di comunicazione mobile e possibilità di *roaming*; b) per i sistemi DVB-T2 alla realizzazione di un'offerta innovativa utilizzando i sistemi di compressione MPEG 4;

6) caratteristiche e qualità piani editoriali;

h) gli impegni vincolanti assunti con i fornitori di contenuti, anche non indipendenti, con previsione esplicita dell'ipotesi di revoca del diritto d'uso delle frequenze;

i) i piani editoriali dei fornitori di contenuti, anche non indipendenti, che saranno diffusi in caso di aggiudicazione;

l) l'indicazione della struttura d'impresa e le esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione ed esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; in tale contesto il partecipante deve quantomeno precisare:

1) le esperienze dirette o comunque presenti nella compagine societaria e gli investimenti effettuati;

2) la struttura societaria, con indicazione delle qualificazioni ed esperienze ;

3) i livelli occupazionali direttamente collegati all'attività di operatore di rete di radiodiffusione televisiva, con esclusione di quelli imputabili a società collegate o a società fornitrici di servizi e prodotti non connesse con l'attività oggetto della gara;

4) la capacità di realizzazione dell'attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso;

5) la capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione generale per operatore di rete;

m) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti):

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; la dichiarazione va comunque resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale; e comunque che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va comunque resa con riferimento al titolare se si tratta di impresa individuale; al socio, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

n) documentazione attestante la regolarità contributiva previdenziale del soggetto partecipante, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

o) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto partecipante;

p) impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di deposito cauzionale per il rispetto di quanto previsto dal punto 12.2 lett. a) in materia di realizzazione ed esercizio dell'infrastruttura di rete e relativi livelli di copertura, nonché in caso di penalità per il mancato rispetto degli impegni assunti in materia;

q) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di rispettare le riserve e le limitazioni di partecipazione alla procedura di cui ai punti 2.5, 2.6 e 2.7 del presente bando;

r) solo nel caso dell'operatore di cui alla Decisione, dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di partecipare solo per uno dei lotti del sottoinsieme A, con relativa indicazione del lotto;

s) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando, nonché del disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente.

8.2. La documentazione di cui alle lettere f) e g) deve essere altresì fornita su supporto elettronico in formato excel.

8.3. Le dichiarazioni e gli impegni di cui alle precedenti lettere sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società.

8.4. Tutta la documentazione avente ad oggetto informazioni, ovvero dati di carattere previsionale deve essere elaborata su un arco temporale non inferiore ad un quinquennio e contenere informazioni di dettaglio su base annuale.

8.5. Secondo le modalità indicate dal Disciplinare, il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere precedenti.

8.6. Le società che non hanno nazionalità italiana possono produrre le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere del punto 8.1 in lingua diversa da quella italiana, purché vengano consegnate con traduzione giurata in lingua italiana, che sarà la sola a far fede ai fini della presente procedura.

9. Commissione e comunicazione dell'esito della domanda

9.1. Per l'espletamento del procedimento di gara, il Ministero nomina una apposita Commissione di valutazione, composta da tre componenti, esperti nelle materie rilevanti ai fini della presente procedura. La Commissione si avvale di un *advisor* scelto secondo la normativa vigente.

9.2 L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze sono comunicate all'interessato. L'eventuale esclusione è comunicata con provvedimento motivato.

10. Disciplinare di gara

10.1. Il Disciplinare di gara può essere ritirato, previo pagamento dei diritti di riproduzione, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'indirizzo di cui al precedente punto 7.1. Esso disciplina, in conformità alle prescrizioni del presente bando di gara e del Regolamento, la procedura di assegnazione delle frequenze e del rilascio dei relativi diritti d'uso, gli obblighi degli aggiudicatari e degli assegnatari.

11. Deposito cauzionale

11.1. La partecipazione alla gara di cui al presente bando è garantita da un deposito cauzionale di importo pari o superiore a Euro 2.500.000,00, secondo le modalità e i termini fissati dal disciplinare di gara. La mancata costituzione del deposito costituisce causa di esclusione.

12. Procedura per l'assegnazione delle frequenze

12.1. La Commissione di cui al punto 9 procede alla valutazione delle domande dei soggetti ammessi alla procedura per l'assegnazione delle frequenze e della relativa documentazione.

12.2. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in gara sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun sottoinsieme A, B e C. All'interno di

ciascun sottoinsieme sono redatte graduatorie distinte per ciascun lotto. I punteggi, in relazione alle domande presentate per ciascun lotto, conformemente all'art. 9, comma 1 del Regolamento, sono attribuiti dalla Commissione, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori, in applicazione dei seguenti criteri, come dettagliati nel Disciplinare:

- a) Piano tecnico dell'infrastruttura (totale massimo 35.00 punti);
- b) Piano commerciale dell'offerta dei servizi, degli eventuali rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato, degli obiettivi commerciali, nel rispetto delle norme di legge applicabili (totale massimo 35.00 punti);
- c) Struttura d'impresa ed esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione televisiva (totale massimo 30.00 punti).

12.4. I soggetti che non raggiungono una soglia pari a un minimo di 51,00 punti su di un totale di 100,00 attribuibili non sono collocati in graduatoria.

12.5. In caso di parità è accordata la preferenza all'operatore che non ha la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale. In caso di parità tra soggetti che non hanno la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale, o di parità tra soggetti che hanno la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale, la preferenza è accordata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di cui al punto 7.

12.6. Al fine di attuare le riserve e le limitazioni di cui al punto 2.9, la Commissione associa le risorse frequenziali ai diritti d'uso come specificato nel paragrafo 5.1. del Disciplinare.

12.7. I partecipanti classificatisi al primo posto delle graduatorie dei lotti A.1, A.2 e A.3; B.1 e B.2; C.1, fatta salva l'applicazione del punto 12.6, sono rispettivamente inseriti nelle graduatorie del sottoinsieme A, sottoinsieme B e sottoinsieme C. Tutte le graduatorie sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero.

13. Procedura in caso di frequenze non assegnate

13.1. Qualora in esito alla procedura di cui al punto 12 ovvero in caso di successiva revoca fossero rimasti diritti d'uso non assegnati, la loro destinazione sarà decisa dall'Autorità conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del regolamento di cui alla delibera n. 497/10/CONS, del 23 settembre 2010.

14. Obblighi degli aggiudicatari

14.1. Gli aggiudicatari, prima dell'effettiva assegnazione dei diritti d'uso ed entro i

termini previsti dal disciplinare hanno l'obbligo di:

a) costituire un deposito cauzionale per la realizzazione ed esercizio della rete secondo quanto meglio specificato nel disciplinare;

b) versare gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al presente bando, compreso il compenso dovuto ai soggetti esterni incaricati per il supporto all'attività del Ministero. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Detti oneri saranno ripartiti fra gli aggiudicatari in ragione del numero dei lotti assegnati a ciascuno di essi. L'importo di detti oneri è pari a € 600.000 + IVA;

c) rispettare le disposizioni in materia di separazione societaria previste dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del Testo Unico;

d) produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d'uso, secondo i termini e le modalità previste dal disciplinare di gara.

14.2. Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

14.3. Gli aggiudicatari sono comunque tenuti a richiedere, ove necessari e ove non ne siano già in possesso, gli specifici titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi audiovisivi o di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico, nonché quelli previsti in materia di comunicazione elettronica ai sensi di quanto previsto dal Codice delle comunicazioni e a rispettarne i relativi obblighi. Gli aggiudicatari dei diritti d'uso sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del Codice delle comunicazioni, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per l'offerta dei servizi, nonché dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze e dei diritti di installare infrastrutture di cui all'articolo 35 del Codice delle comunicazioni.

15. *Obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze, penali e revoca del diritto d'uso*

15.1. I soggetti titolari dei diritti d'uso delle frequenze attribuite con la presente procedura di gara si obbligano:

a) qualora non già in loro possesso, ad ottenere l'autorizzazione per l'attività di operatore di rete conformemente a quanto stabilito dal punto 14.3 del presente bando e, in ogni caso, a iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità e a comunicare e aggiornare i dati relativi agli impianti di radiodiffusione;

b) a rispettare quanto stabilito dal punto 4 del presente bando in materia di trasferibilità dei diritti d'uso;

c) al pagamento dei contributi e dei diritti amministrativi conformemente a quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del punto 14 del presente bando;

d) a rispettare le disposizioni vigenti in materia di operazioni di rete relative al diritto d'uso aggiudicato;

e) a rispettare tutti gli impegni e obblighi assunti nella domanda;

f) a rispettare, in particolare, quanto previsto:

1) in materia di realizzazione ed esercizio dell'infrastruttura di rete nel conferente piano allegato alla domanda e a rispettare le tempistiche ivi indicate;

2) in materia di copertura secondo quanto previsto dal piano allegato alla domanda e dalla domanda stessa;

3) nel piano editoriale prefigurato nella domanda;

g) a inserire nei contratti di fornitura di capacità trasmissiva con i fornitori di contenuti o altri contratti comunque connessi con i diritti d'uso delle frequenze l'evenienza della revoca del predetto diritto d'uso;

h) a utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili.

15.2. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al punto 15.1 derivanti dall'aggiudicazione, ivi incluso in particolare l'obbligo di copertura assunto con l'offerta aggiudicataria e la relativa tempistica, e l'obbligo di rispettare il piano editoriale aggiudicatario, è disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate.

15.3. Nel caso in cui gli obblighi assunti in materia di realizzazione ed esercizio dell'infrastruttura, ivi inclusi gli impegni assunti in termini di copertura, sono rispettati per meno del 30 per cento di quanto previsto nella domanda e nei relativi allegati, il Ministero può chiedere l'immediata escussione di un ammontare pari al 10 per cento dell'importo garantito con deposito cauzionale.

15.4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del Regolamento, nel caso in cui l'obbligo di copertura o l'obbligo di rispettare il piano editoriale non sia rispettato per più del 30 per cento di quanto previsto nelle rispettive domande e correlativi impegni presentati in sede di domanda di partecipazione alla gara, è disposta la revoca totale del diritto d'uso, fatti salvi i diritti dei fornitori di contenuti indipendenti destinatari del 40 per cento della capacità trasmissiva ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;

15.5. La revoca può altresì essere disposta in caso di violazione dei termini e delle modalità della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

15.6. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari e il deposito cauzionale di cui al precedente punto 14.1 lett. a) potrà essere escusso dal Ministero conformemente a quanto previsto dal disciplinare. In caso di revoca le relative frequenze rientrano nella disponibilità dell'amministrazione.

16. Misure asimmetriche

16.1. Le condizioni di accesso ai servizi di trasmissione da parte degli operatori televisivi che già dispongono di reti televisive (analogiche o digitali) con un grado di copertura superiore al 75 per cento della popolazione nazionale in favore degli operatori nuovi entranti, sono indicate nel disciplinare di gara, in conformità all'art. 5 del Regolamento.

17. Ulteriori informazioni

17.1. A soli fini informativi, il testo del presente bando e del Disciplinare di gara sono disponibili sul sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it. In caso di contrasto fra i documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e rilasciati dal Ministero e quelli disponibili su Internet, prevalgono i primi.

Il Direttore Generale: dott. Francesco Saverio Leone

TC11BFC14386 (A pagamento).